



Comune di Vallerano

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 41 DEL 20-12-23

OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 18:45, presso questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, sessione , in Prima convocazione, seduta .

A seguito dell'appello, risultano presenti e assenti i consiglieri:

GREGORI Adelio	P	PIZZI Ilenia	P
POLEGGI Luca	P	PROCACCIOLI Paolo	P
ANTONNOZZI Ivano	P	POLIDORI Jacopo	A
GREGORI Gianluca	P	MANFREDI Federico	A
PACELLI Sara	P	TRONCARELLI Giuseppe	P
PAESANI Cristina	P		

In carica n. 11 Assenti n. 2 Presenti n. 9

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

POTENZA Orfeo

Assume la presidenza il GREGORI Adelio nella sua qualità di SINDACO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 2548 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	
1	2	3	4	5
Comuni	Euro	Euro	Euro	
con meno di 500 abitanti	2.480	1.440	980	Comma 2. II

da 500 a 999 abitanti	3.180	1.110	520	compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150	930	350	
da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030	790	250	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100	770	200	
da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150	710	150	
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120	

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto *“Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria”* che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio

al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Vista la PEC del 19.09.2023 con la quale il Comune di Vallerano comunicava alla Prefettura di Viterbo che in data 20 NOVEMBRE 2023 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vallerano;

Vista la nota prefettizia n. 7088 DEL 16 OTTOBRE 2023 comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 17 NOVEMBRE ORE 11.00;

Vista la nota prefettizia n. 8068 DEL 27 NOVEMBRE 2023 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto è risultato la Dott.ssa Eleonora Valenza

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo in data 17 Novembre 2023 il Comune di Vallerano invitava con prot.8134 del 28.11.2023 la dott.ssa Eleonora Valenza a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio 2023/2026, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che la dott.ssa Eleonora Valenza, nato a Latina il 13.07.1970 e residente a Via Sant'Isidoro, con propria nota del 29.11.2023 pervenuta al protocollo comunale in data 30.11.2023 ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Vallerano allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) di nominare la **Dott.ssa Eleonora Valenza** nata a Latina il 13.07.1970 e iscritta all'albo ODCEC di Latina al numero 901, quale revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio dal 2024 al 2026 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 **con decorrenza 1° Gennaio 2024.**
- 2) Di corrispondere, ai singoli revisori il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018:

a) Compenso annuo lordo base	€ 6.030,00
b) Maggiorazione del 10% per spesa corrente pro-capite superiore alla media nazionale	€ 790,00
c) Maggiorazione del 10% per spesa di investimento pro-capite superiore alla media nazionale	€ 250,00

Totale compenso annuo lordo dovuto **€ 7.070,00**

- 3) Di comunicare al Tesoriere dell'Ente, il nominativo del Revisore entro 20 gg. dall'avvenuta esecutività del presente atto, in ottemperanza dell'art. 234 comma 4 D.Lgs. 267/2000;

- 4) Di dare atto che il Responsabile dell'Area Contabile provvederà ad ogni altro adempimento conseguente, compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
GREGORI Adelio

IL SEGRETARIO COMUNALE
POTENZA Orfeo

=====

Visto si esprime **parere favorevole**, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
PIACENTI Marzia

=====

Visto si esprime **parere favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
PIACENTI Marzia

il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

☒ sarà affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 29-12-23, come prescritto dall'art.124,c.1,del D.Lgs.267/00;
Dalla Residenza comunale, li 29-12-23

IL SEGRETARIO COMUNALE
POTENZA Orfeo

che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 09-01-24

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000);
☒ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3);

Dalla Residenza comunale, li 29-12-23

IL SEGRETARIO COMUNALE
POTENZA Orfeo